

PECULIUM ED IL PROBLEMA DELLA PERSONA GIURIDICA NEL DIRITTO ROMANO

ANTON D. RUDOKVAS

*Instituto Jurídico de la Fiscalía General de San Petersburgo,
Federación Rusa*

RESUMEN

El artículo trata el rol del *peculium* en el Derecho romano. Su importancia para la práctica comercial de la Antigua Roma está hasta hoy en día subestimada. Pero su estudio demuestra que su constitución jugó, en el antiguo tráfico comercial, el mismo rol que la responsabilidad limitada juega hoy en las sociedades y empresas. Por lo tanto, el *peculium* fue un aparato subrogativo de la persona jurídica, es la causa del por qué el Derecho Romano no tuvo la necesidad de crear una acabada y correcta noción de persona jurídica.

Palabras clave: *Derecho romano, peculium, persona jurídica, responsabilidad limitada*

ABSTRACT

The article deals with the role of *peculium* in Roman law. Its importance for the commercial practice of the Ancient Rome is underestimated up today. But its study demonstrates that this construction played, in ancient commercial traffic, the same role as the limited liability company plays today. Therefore *peculium* was a surrogative device of the juridical person, it is the cause why Roman law didn't have need to create a well- developed notion of the juridical person.

Key words: *Roman law, peculium, juridical person, limited liability*

L'illustre professore dell'Università di Roma Riccardo Orestano nel suo libro del 1968 *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*¹ ha scritto che il principale sbaglio di tutti ricercatori della nozione della persona giuridica, fosse la loro aspirazione a formulare un principio integrale per spiegare tutti i casi nella creazione di questa nozione. Egli richiama di studiare le persone giuridiche nel contesto storico definito, invece di studiarle come le categorie astratte. L'illustre romanista insisteva sul punto di vista che l'oggetto di ricerca del problema delle persone giuridiche nel diritto romano sono tutte le situazioni nelle quali la giurisprudenza romana rifiutava di prendere in considerazione un uomo come il centro di riferimento dei vari rapporti giuridici, nonche tutte le altre situazioni, nelle quali si risolvevano i problemi analoghi a quelli che si risolvevano per mezzo della nozione della persona giuridica nelle condizioni contemporanee.

Detto ciò si presenta naturale la necessità di definire i problemi sopra menzionati nel mondo contemporaneo e di cercare le forme della loro risoluzione nel mondo romano. Secondo

¹ ORESTANO, Riccardo, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*. Torino, 1968.

la nostra opinione, le cause principali dell'apparizione della categoria della persona giuridica in qualunque società, sono quelle commerciali. Da un lato, questo è il desiderio del operatore economico di limitare il suo rischio commerciale separando una parte di suoi beni e facendo il riferimento della loro appartenenza a un soggetto immaginario. Questa operazione intellettuale permette ad un soggetto di limitare i rischi di un'impresa commerciale rischiosa, alla sola eventuale perdita di quella parte di suoi beni che è stata investita nella impresa stessa.

Dall'altro lato, è venuto fuori che la forma della persona giuridica nel diritto commerciale crea la stabilità dell'impresa, che deve essere dimostrata per suscitare la fiducia degli agenti del mercato. Quindi, la persona giuridica rappresenta in generale un regime giuridico dell'amministrazione dei beni nel corso del traffico commerciale. Tutti gli altri scopi possono essere raggiunti senza usare la costruzione della persona giuridica, solo per mezzo dei metodi del diritto pubblico.

Tuttavia, discutendo la posizione occupata nel diritto romano dalla costruzione della persona giuridica, i romanisti, di regola, prestano attenzione alle formazioni per le quali l'attività commerciale non rappresenta una particolarità fondamentale. Per esempio, nel 2000 a Mosca, è stato ristampato l'eccellente libro del romanista russo dell'epoca prerivoluzionaria Nicolaj Suvorov "*Sulle persone giuridiche nel diritto romano*". Questo libro contiene non solo una rappresentativa raccolta di informazioni concrete, ma anche un notevole commentario analitico. Però, salta agli occhi, che le costruzioni teoriche del commentario vengono illustrate con gli esempi legati agli istituti del tipo *collegia sodalicia*, *collegia funeraticia*, *municipia*, *fiscus*, *hereditas jacens* ed altre di questo genere. Il famoso romanista russo non resta unico a farlo in questo modo. In particolare, anche Riccardo Orestano, nel lavoro sopra menzionato, ha dedicato gran parte della sua attenzione agli istituti stabiliti, fundamentalmente sulla base degli scopi non-commerciali.

Ci sono due cause per un tale strano spostamento del punto focale dell'attenzione.

La prima consiste in quello che i romanisti seguono l'esempio dei giuristi romani, chi anche operavano la costruzione della persona giuridica in questi casi, quando si trattava degli istituti sopra enumerati e di quelli di tipo simile a loro. La seconda causa consiste nell'idea che la vita economica del mondo antico era troppo primitiva per aver bisogno di un sistema sviluppato delle persone giuridiche nella sfera del commercio.

Viene a crearsi l'impressione secondo cui, se la costruzione della persona giuridica avesse giocato un ruolo importante nel diritto romano, avrebbe avuto una funzione sociale differente rispetto a quella nel mondo contemporaneo. Ma, secondo noi, se la persona giuridica non si usa come uno strumento della tecnica giuridica nel contesto dell'amministrazione dei rapporti economici, sarebbe impossibile giustificare la causa della sua apparizione alla scena storica. La persona giuridica poteva apparire solamente sulla base di una intensa vita commerciale come forma e strumento del suo regolamento e sviluppo.

Ma l'opinione di uso generale è che il mondo antico non aveva una economia ben sviluppata e organizzata in maniera complessa. Ci sembra che questa idea si sia affermata grazie all'autorità del famoso sociologo tedesco Max Weber, che da una parte insisteva che il diritto commerciale dell'Europa contemporanea aveva le radici non nel diritto romano, ma totalmente nel diritto originale proprio delle città medievali, e d'altra parte rifiutava l'importanza dei rapporti di mercato nell'economia dell'antichità classica². Ma si può notare che Max Weber si basava nelle sue generalizzazioni sulla concezione della storia dell'economia mondiale del

² WEBER, MAX, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*. Stuttgart, 1891.

famoso economista tedesco Rodbertus e del suo seguace Carl Buher³, che interpretavano il materiale storico tendenziosamente per trovare le prove della loro teoria.

Ma, secondo noi, le tesi sulla primitività della struttura economica e dell'assenza dei rapporti di mercato e delle formazioni istituzionali per il loro servizio nella società dell'antichità classica sono un grande pregiudizio ideologico. Queste tesi sono il prodotto della teoria del progresso, secondo la quale la storia di tutte le cose si sviluppa dal primitivo al complicato.

Dobbiamo ricordare che c'erano tanti storici che presentavano le prove per cui i rapporti commerciali nel mondo antico furono tanto complicati quanto nel mondo del capitalismo industriale. Possiamo ricordare i nomi di T. Mommsen⁴, E. Meyer⁵, M. Rostovzeff⁶, G. Ferrero⁷, G. Salvioli ed altri ricercatori famosi. Tutti loro parlavano direttamente del capitalismo antico. Per esempio, G. Salvioli ha intitolato il suo libro dedicato alla storia dell'economia romana "Il capitalismo antico"⁸.

Sorge la domanda se possiamo trovare un'analogia con l'impresa commerciale di tipo contemporaneo nel diritto Romano classico. Pensiamo che nel contesto del soggetto in discussione bisogna far caso dell'istituto del peculio. Secondo noi, questo istituto non richiama la debita attenzione dei romanisti. Notiamo, per esempio, che nelle "Istituzioni di Diritto Romano" del classico della romanistica italiana Cesare Sanfilippo, il peculio era menzionato solo due volte⁹. Frattanto, l'evoluzione storica del peculio, e il suo regime giuridico nel periodo classico permettono di porre la questione della percezione dal peculio degli indizi della persona giuridica.

Si sa che con il nome *peculium* si chiamavano i beni acquistati dallo schiavo o dalla persona alieni juris nell'amministrazione libera. Questo è un istituto antico, apparso prima delle leggi delle XII Tavole. Secondo le conclusioni del romanista polacco I. Zeber, l'etimologia della parola *peculium* permetterebbe di affermare che all'inizio l'oggetto del peculio era il numero dei capi di bestiame¹⁰ messo a disposizione dello schiavo-pastore. Tale situazione era descritta nelle commedie di Plauto. Tutte le relazioni legate al peculio si risolvevano secondo l'usanza. Beninteso dal punto di vista del diritto obiettivo, l'istituzione del peculio non aveva significato giuridico, perché i rapporti tra lo schiavo e il *dominus* non riguardavano nessuno al di fuori della familia.

Ma la situazione si era trasformata dopo le Guerre Cartaginesi, quando l'economia patriarcale comincia ad acquistare il carattere di economia di mercato. Da un lato, l'indipendenza dello schiavo nell'amministrazione del peculio creava la tentazione dei terzi di entrare in rapporti giuridici con lui. Dall'altro lato, in ciò si presentava un'esigenza vitale obiettiva, perché adesso oggetto del peculio erano anche le cose importanti e differenti, e non solo il bestiame. Benché nei Digesta si dice che: *peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum* (D. 15.1.5.3), tuttavia nell'altro brano leggiamo: *In peculio autem res esse possunt omnes et mobiles et soli: vicarios quoque in peculium potest habere et vicariorum peculium: hoc amplius et nomina debitorum* (D.15.1.7.4).

³ CAPOGROSSI-COLOGNESI, Luigi, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*. Bari, 1990; *Le radici della Modernità. Max Weber 1891-1909*. Roma, 1997.

⁴ MOMMSEN, Theodor, *Römische Geschichte*. Bd. I-III. Breslau, 1854-1856.

⁵ MEYER, Eduard, *Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums*. Jena, 1895.

⁶ ROSTOVZEFF, Michael, *The Social and Economic history of the Roman Empire*. Oxford: 1926.

⁷ FERRERO, Guglielmo, *Grandezza e Decadenza di Roma*. 5 vols. Treves, Milano, 1901-1907.

⁸ SALVIOLI, Giuseppe, *Il capitalismo antico (storia dell'economia romana)*. Bari, 1929.

⁹ SANFILIPPO, Cesare, *Istituzioni di Diritto Romano*. Rubbettino, 1996.

¹⁰ ZEBER, Ireneusz, *A study of the peculium of a slave in preclassical and classical Roman Law*. Wrocław, 1981, p. 38.

Secondo una notevole osservazione di Zeber, se nei Digesta, fra le poche informazioni riguardanti il peculio, sono menzionati due volte la terra e l'edificio, questo significa che tutti casi non erano eccezioni¹¹. Inoltre, abbiamo nei Digesta la menzione della prestazione di taberna in qualità del peculio (D.15.1.47. pr.) e degli investimenti dei beni del peculio in un'impresa mercantile¹².

L'aumento dell'importanza economica del peculio come un complesso peculiare dei beni, suscitava la necessità della regolarizzazione giuridica dei rapporti nuovi. A causa di questo, nella prima parte del secolo I avanti Cristo fu creato un editto praetorio per cui il peculio si trasformava da istituto della prassi sociale in un istituto giuridico¹³.

Un atto costituente del peculio era il cosiddetto *permissus domini*, che significava l'assegnare una parte dei beni del *dominus* al peculio e anche il permesso allo schiavo di funzionare come amministratore del peculio al fine di incrementarlo.

Entro i limiti del peculio, dopo l'attuazione del *permissus domini*, uno schiavo era il suo plenipotenziario padrone, perché si presupponeva l'approvazione del *dominus* a tutti gli atti dello schiavo che amministrava il peculio. Lo schiavo poi poteva perfino costituire gli altri *peculii* come strutture affiliate del suo peculio. Anche i capi di questi *peculii* erano amministratori indipendenti e si chiamavano *vicarii*.

Un altro elemento necessario per l'esistenza del peculio era la separata contabilità dei suoi beni, che doveva essere riflessa nei documenti computistici del *paterfamilias*. Inoltre, anche tutti i rapporti fra *patrimonium* del *paterfamilias* ed il peculio da lui costituito venivano presi in considerazione dal diritto obiettivo come le obbligazioni giuridiche. In particolare, sarà bene ricordare che i creditori del *servus peculiatu*s potevano rivalersi sull'attivo patrimoniale del peculio, cioè dopo aver detratto dal peculio l'ammontare dei crediti del patrimonio del *paterfamilias*.

È molto diffuso il punto di vista che il peculio *de facto* era la proprietà dello schiavo. Questa opinione si basava sui fatti che lo schiavo era libero nel stabilire il destino dei beni del peculio, e poteva usarli per pagare la sua liberazione dalla schiavitù.

Tuttavia va evidenziato il fatto che il peculio non coincideva con la persona dello schiavo, quindi erano due entità giuridicamente distinte. A dimostrazione di ciò si può mostrare che erano anche possibili rapporti giuridici con il peculio come centro di riferimento senza lo schiavo, in particolare, dopo la sua morte.

Pomponius scriveva nel libro quattro "Ad Quintus Mucius":

Definitio peculii interdum utendum est etiam, si servus in rerum natura esse desiit et actionem praetor de peculio intra annum dat: nam et tunc et accessionem et decessionem quasi peculii recipiendam (quamquam iam desiit morte servi vel manumissione esse peculium, ut possit ei accedere ut peculio fructibus vel pecorum fetu ancillarumque partibus et decedere, veluti si mortuum sit animal vel alio quolibet modo perierit. (D. 15.2.3).

Per giunta bisogna anche notare, che nel senso formale gli obblighi fra lo schiavo ed il *dominus* erano impossibili, perché lo schiavo non era considerato una persona, ma come un *res*. I giuristi romani compresero la contraddizione di questa costruzione. Troviamo nei Digesta il seguente ragionamento:

Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum. Nec servus quicquam debere potest nec servo potest deberi, sed cum eo verbo abutimur, factum magis demonstramus

¹¹ *Ibid.* p. 42.

¹² D.15.1.27.pr. - *si peculiari merce sciente patre dominove negotientur.*

¹³ ZEBER, Ireneusz, *op.cit.* (n. 10), pp. 19-24.

quam ad jus civile referimus obligationem. Itaque quod servo debetur, ab extraneis dominus recte petet, quod servus ipse debet, eo nomine in peculium et, si quid inde in rem domini versum est, in dominum actio datur. (D. 15.1.41).

In tal modo, l'attribuire il diritto soggettivo o l'obbligo personale allo schiavo nella sua qualità di amministratore del peculio significava attribuirgli personalità astratta distinta dalla persona fisica. Nello stesso tempo il peculio non era lo stesso che l'insieme dei beni di cui si componeva. I Digesta a proposito di questo, contengono la seguente importante osservazione:

Pomponius libro septimo ad Sabinum. Si aere alieno dominico exhauriatur peculium servi, res tamen in causa pecuniaria manent: nam si aut servo donasset debitum dominus, aut nomine servi alius domino intulisset, peculium suppletur nec est nova concessione domini opus. (D. 15.4.5.).

Si può dire che il peculio ha molti indizi della persona giuridica. I suoi beni sono separati dai beni propri del fondatore del peculio. Questo fondatore può liquidare il peculio di sua volontà, ma prima di questo momento sono possibili i rapporti obbligatori fra il patrimonio proprio del *paterfamilias* ed il peculio come fra le due persone differenti. Il riferimento degli obblighi di peculium allo schiavo come persona era uno strumento di rito per rendersi conto del fatto della personificazione del peculio come un isolato complesso dei beni. Anche i romani si rendevano conto della natura della personalità del peculio. Il giurista Marcianus ha scritto:

Peculium nascitur crescit decrescit moritur, et ideo eleganter Papius Fronto dicebat peculium simile esse homini. (D. 15.1.40).

Le terze persone interagiscono con lo schiavo nella sua qualità di amministratore del peculio, ma de jure loro agiscono con *paterfamilias*, e de facto, col peculio come la persona giuridica, perché la responsabilità degli affari di questo tipo è limitata dalla dimensione dei beni presenti nel peculio. Infatti l'esistenza del peculio non è legata del tutto alla vita fisica dello schiavo, e ciò significa la sua separazione da lui.

Il peculio comincia e finisce la sua esistenza secondo la procedura speciale. Lo schiavo svolge il ruolo dell'organo della persona giuridica¹⁴.

Infatti, i simili scopi generano le costruzioni giuridiche dello stesso modo per la soluzione dei problemi uguali. In tal modo, l'esame del peculio dal punto di vista della costruzione della persona giuridica permette di fare la conclusione che il peculio corrisponde alla persona giuridica nelle sue fondamentali caratteristiche.

Questa conclusione spiega l'assenza nel diritto romano del ben elaborato tipo della persona giuridica come una formazione totalmente occupata dell'attività commerciale. Gli scopi della limitazione del rischio nel traffico commerciale potevano essere raggiunti dalla fondazione del peculio. Quindi, l'esperienza dei rapporti tra *peculium*, *paterfamilias*, e le terze persone nel diritto romano, sarà una cosa di importanza non solo storica e ai nostri giorni.

¹⁴ DI PORTO, Andrea, "Il diritto commerciale romano. Una 'zona d'ombra' nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti", en: *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'et romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, vol. III. Nápoles, 1997, pp. 413 y ss; FÖLDI, András, "Remarks on the legal structure of enterprises in Roman law", en: *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, vol. 43, 1996, pp. 179-211.

